



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*  
*P.IVA 00529840019*

DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO  
COMMERCIO

**ORDINANZA N. 109 / 2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEI MERCATI IN  
ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI DI CONTENIMENTO  
DELL'INFEZIONE EPIDEMICA DA CORONA VIRUS**

## IL SINDACO

Visto il decreto legge 23/2/2020 nr. 6 recante: *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti: *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge nr. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* adottati, rispettivamente, in data:

- 23 febbraio 2020
- 25 febbraio 2020
- 1 marzo 2020
- 4 marzo 2020
- 8 marzo 2020
- 9 marzo 2020
- 11 marzo 2020

Dato atto che nel Comune di Rivoli sono attivi i seguenti mercati settimanali:

- mercato del Martedì dei Giardini Falcone e Borsellino di Via Sestriere
- mercato del Mercoledì, attualmente collocato in via provvisoria in Via Nuova Collegiata, Via Rombò e Piazza Martiri della Libertà
- mercato del Giovedì di Via Di Nanni
- mercato del Giovedì di Piazza Repubblica
- mercato del Venerdì di Piazza A. Moro, Via Colli e Via Cavour
- mercato del Sabato di Piazza Flli Cervi e vie limitrofe
- mercato del Sabato di Piazza San Rocco

Considerato che:

- il D.P.C.M. 11/3/2020 all'art. 1 comma 1 dispone: “*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*”;
- il D.P.C.M. 8/3/2020 all'art. 1, lettera o) prevede che, nello svolgimento delle attività commerciali il gestore deve garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

Rilevato che numerosi stalli di ogni mercato, essendo riservati all'esercizio della vendita nel settore non alimentare risultano per effetto delle citate disposizioni non utilizzabili dai rispettivi concessionari;

Ritenuto sussistenti le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali ed urgenti per assumere con le attribuzioni conferite dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto in particolare che dette misure debbano incentrarsi sulla necessità di evitare assembramenti suscettibili di favorire la diffusione del contagio da COVID 19 impedendo che si verifichino assembramenti di persone, e che a tal fine occorra creare una maggiore distanza tra i banchi attraverso una loro distribuzione nell'ambito dei posteggi dell'intera area di mercato e – ove se ne ravvisi l'indispensabilità – anche al di fuori di detta area, utilizzando gli spazi a disposizioni in aree immediatamente contigue

## ORDINA

- 1) La sospensione dell'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (spunta) su tutti i mercati cittadini.
- 2) Alla Polizia Locale di disporre adeguato distanziamento tra i banchi, nonché, qualora se ne prospetti la necessità, di disporre una diversa collocazione degli stessi nell'ambito dell'area di ogni mercato e anche in aree normalmente non occupate e ad essa immediatamente contigue, in modo da evitare gli assembramenti di pubblico.
- 3) Nel **mercato del mercoledì** che i posteggi provvisoriamente disposti in Piazza Martiri della Libertà, lato Ovest, siano ricollocati in Via Flli Piol e, ove occorra, sul lato Nord della Piazza, secondo le indicazioni della Polizia Locale.
- 4) Nel **mercato del giovedì** di Via Di Nanni che i posteggi attualmente occupati siano provvisoriamente spostati nell'area del piccolo piazzale adibito a parcheggio a lato di Via Di Nanni.
- 5) Nel **mercato del venerdì** che i posteggi dei produttori agricoli di Via Cavour siano provvisoriamente ricollocati in Piazza A. Moro secondo le indicazioni della Polizia Locale.
- 6) **Che in tutti i mercati ciascun operatore abbia l'onere di porre in essere le misure indispensabili per garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti, sia all'atto della vendita che nell'attesa del servizio.**  
**A tal fine dovranno essere adottati gli accorgimenti indispensabili per separare fisicamente le persone, creando i necessari incanalamenti del flusso della clientela per impedire che le persone possano affiancarsi a distanza inferiore a 1 metro.**

**Per il mantenimento della distanza minima richiesta ogni esercente dovrà limitare il numero di addetti alla vendita in modo da consentire la disposizione del pubblico su file ordinate e assicurare, ove occorra, apposito personale incaricato a far rispettare la predetta distanza.**

**In ogni caso le vendite possono essere effettuate a una sola persona alla volta; pertanto, sotto la responsabilità dell'esercente, ciascun acquirente non deve avere accompagnatori salvo casi di comprovata necessità per persone disabili.**

### **DISPONE**

1) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dello stesso ai fini della sua immediata esecutività, con efficacia sino alla revoca o alla modifica delle disposizioni adottate con D.P.C.M. 11/3/2020.

2) Che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate a far rispettare la presente Ordinanza.

### **INFORMA CHE**

1 l'inosservanza del presente provvedimento, qualora non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

2 il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Renzo Caligara, Funzionario responsabile del Servizio Commercio nell'ambito della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino.

3 si può prender visione degli atti presupposti al presente provvedimento all'Ufficio Commercio, presso il Palazzo Municipale.

4 avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Lì, 17/03/2020

**IL SINDACO**  
**TRAGAIOLI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)